



# Città Metropolitana di Messina

## VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria  
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

A.U.A. n° 22/2017

**OGGETTO:** Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta **VENUMER s.r.l.** per l'esercizio dell'attività di produzione conglomerati cementizi e bituminosi, con annessa attività di recupero R5 e di messa in riserva R13, svolta nello stabilimento sito in C.da Padura del Comune di San Filippo del Mela (ME).

PROPOSTA N. 807 del 06/07/2017 Raccolta Generale presso la Direzione

DETERMINAZIONE N. 765 del 12.07.2017

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;
- VISTA** l'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di San Filippo del Mela con nota prot. n° 25 del 04.01.2016, assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 217/16 del 07.01.2016 e successiva prot. n° 1764 del 05.02.2016, assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 4056/16 del 05.02.2016, inoltrata dalla Ditta **VENUMER s.r.l.** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere c) e g) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, con annessa attività di recupero R5 e di messa in riserva R13, svolta nello stabilimento sito in C.da Padura del Comune di San Filippo del Mela (ME);
- VISTO** il verbale n° 24cds del 31.03.2016 della Conferenza dei servizi, convocata da questa Direzione, durante la quale viene acquisito il parere favorevole a condizione da parte dell'Ufficio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione. Inoltre vengono chieste alcune integrazioni documentali e vari chiarimenti da parte dell'ARPA ST di Messina;
- VISTO** il parere favorevole dell'Area Gestione del Territorio del Comune di San Filippo del

Mela, trasmesso con nota protocollo n° 78 del 05.01.2016 pervenuta tramite fax ed allegata al verbale sopra citato;

- VISTA** la nota, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 10344/16 del 31.03.2016, inoltrata dal DRA di Catania con la quale si comunica che la pratica è in corso di istruttoria e che il parere verrà reso successivamente;
- VISTA** la nota del SUAP, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 14225/16 del 03.05.2016, con la quale vengono trasmesse da parte della Ditta le integrazioni richieste in seno alla Conferenza di cui sopra;
- VISTO** il Provvedimento di iscrizione n° 5 del 17.05.2016 rilasciato dal Servizio Controllo Gestione Rifiuti con il quale si è proceduto al rinnovo dell'iscrizione al Registro dei Recuperatori dei Rifiuti per la gestione di inerti da sottoporre ad attività di messa in riserva R13 e di recupero R5, che si allega e fa parte integrante della presente autorizzazione (All.1);
- VISTA** la relazione fonometrica aggiornata trasmessa con nota, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 17328/16 del 25.05.2016;
- VISTA** la nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Filippo del Mela, inoltrata tramite SUAP, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 18805/16 del 09.06.2016, con la quale viene integrato il parere già precedentemente espresso;
- VISTO** il Provvedimento n° 9 del 30.06.2016 rilasciato dal Servizio Controllo Gestione Rifiuti con il quale si è proceduto alla modifica del precedente assegnando alla Ditta il n° 7 di iscrizione al Registro Provinciale dei recuperatori, che si allega e fa parte integrante della presente autorizzazione (All.2);
- VISTA** la nota inoltrata dalla Ditta, tramite SUAP, assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 3602/17 del 31.01.2017 e successiva prot. n° 11551/17 del 29.03.2017, con la quale vengono trasmesse ulteriori integrazioni;
- VISTO** il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal DRA di Catania n° 11/2017, trasmesso con nota protocollo n° 38908 del 26.05.2017, assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 19072/17 del 30.05.2017, che si allega e fa parte integrante della presente autorizzazione (All.3);
- VISTO** il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dall'ARPA ST di Messina, trasmesso con nota protocollo n° 33303 del 01.06.2017, assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 19539/17 del 01.06.2017, che si allega e fa parte integrante della presente autorizzazione (All.4);
- RITENUTO** che la presente autorizzazione sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione

governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la  
tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;  
che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 29.04.2016.

VISTO

PROPONE

per quanto in premessa di

CONCEDERE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** alla Ditta **VENUMER s.r.l.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere a), c) e) e g) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, con annessa attività di recupero R5 e di messa in riserva R13, svolta nello stabilimento sito in C.da Padura del Comune di San Filippo del Mela (ME).

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Inoltre:

**Art. 1)** Sono così fissati i limiti alle emissioni, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato:

Punto di emissione	Provenienza	Limiti (espressi in mg/Nm <sup>3</sup> anidri)
E3	Uscita filtro a maniche gas esausti forno essiccatore inerti e vapori mescolatore	Polveri <sup>1,6</sup> : 20 SO <sub>2</sub> <sup>1,6</sup> : 1700 COV (come COT) <sup>2,6,7</sup> in funzione della classe e della soglia di rilevanza IPA <sup>3,6,7,8</sup> : 0.1 Σ(Nichel+Vanadio) <sup>4,6,7,8</sup> : 5
E2, E4	Uscita filtro a maniche sili cemento	Polveri totali <sup>5</sup> : 40

<sup>1</sup> Allegato I parte III, punto 12 - parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

<sup>2</sup> Allegato I parte II, punto 4, tab. D - parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

<sup>3</sup> Allegato I parte II, punto 1.1, Tab. A1 - parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

<sup>4</sup> Allegato I parte II, punto 2, Tab. B - parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

<sup>5</sup> D.A. ARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, comma 1 lett. b con soglia di rilevanza 0.1 Kg/h.

<sup>6</sup> I valori si riferiscono ad un tenore di O<sub>2</sub> dell'effluente gassoso : 17%.

<sup>7</sup> Allegato I parte I, punto 3, - parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. Nei casi in cui le parti II e III stabiliscano soglie di rilevanza delle emissioni, i valori di emissione devono essere rispettati solo se tali soglie sono raggiunte o superate.

<sup>8</sup> Parametri da misurare *una tantum*.

**Art. 2)** La Ditta dovrà rispettare tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei pareri allegati alla presente autorizzazione (All. 1, 3 e 4).

In particolare dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di San Filippo del Mela, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi

analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii.

Inoltre:

- tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile, conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza;
- i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. N° 81/2008 ss.mm.ii.);
- l'osservanza della normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
- i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- l'accesso alle postazioni di prelievo e lo stazionamento di persone in quota deve avvenire in sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa di settore;
- è necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e l'operatore che ha svolto l'attività.

**Art. 3)** La Ditta dovrà realizzare entro tre mesi dal rilascio della presente autorizzazione, un impianto per la regimentazione, trattamento, smaltimento delle acque di prima pioggia e dilavamento. La realizzazione dovrà essere comprovata da una relazione finale di un tecnico abilitato che attesti la conformità del progetto approvato, la sua buona e regolare esecuzione e contenga uno specifico piano di manutenzione dell'intero impianto che ne garantisca la funzionalità nel tempo.

**Art. 4)** La Ditta dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, all'ARPA S.T. di Messina e all'ARTA Area 2 di Palermo, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, ai sensi dell'art. 9 par. 2 del D.A. 175/GAB del 09/08/2007, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. In tale comunicazione dovranno essere inoltre riportate: a) le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi, b) quantitativi di materiali di recupero ricevuti e trattati comprovabili a mezzo documentazione (Fatture, bolle, DDT ecc.) opportunamente custodita presso lo stabilimento, c) le modalità di gestione della vasca di accumulo, d) la quantità dei fanghi generati dalla raccolta delle acque prodotte dall'utilizzo del sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse, e) il consumo idrico, annotando mensilmente su apposito registro la lettura del contatore volumetrico dell'acqua utilizzata e modalità di approvvigionamento.

**Art. 5)** La Ditta, per l'attività di recupero R5 e di messa in riserva R13 a servizio della suddetta operazione R5, è autorizzata per la quantità di rifiuti, come indicato nelle tabelle contenute nel Provvedimento di iscrizione n° 5 del 17.05.2016, rilasciato dal Servizio Controlli Gestione Rifiuti di questa Direzione (All. 1), rispettando le prescrizioni in esso riportate.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne avanzi richiesta.

**Art. 6)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP di San Filippo del Mela territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 7)** Il Dipartimento dell'ARPA ST di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

**Art. 8)** Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative sia delle emissioni in atmosfera sia dei rifiuti trattati.

**Art. 9)** Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

**Art. 10)** In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza di cui all'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

**Art. 11)** Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di San Filippo del Mela per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e, per conoscenza, alla Ditta interessata, alla ARPA S.T. di Messina, all'UTA U.O.B. A.2.6 di Catania, all'ARTA Servizio 2 del DTA di Palermo, all'Ufficio Albo di questo Ente per la pubblicazione di rito ed a tutti i soggetti di cui all'art. 48 del vigente regolamento d'organizzazione degli Uffici e dei servizi di questo Ente.

**Art. 12)** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Padura del Comune di San Filippo del Mela.

**Art. 13)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.**

*Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.*

*Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Ileana Padovano*

*Il Funzionario Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Concetta Cappello*

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

**DETERMINA**

di concedere l'**Autorizzazione Unica Ambientale** alla Ditta **VENUMER s.r.l.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere a), c) e) e g) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, con annessa attività di recupero R5 e di messa in riserva





# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

## VI DIREZIONE AMBIENTE – Servizio Controllo Gestione RIFIUTI

Via Lucania n. 20, 98124 Messina - Tel. 0907761927/928 – fax 0907761958

www.provincia.messina.it - e-mail: c.sarlo@provincia.messina.it e-mail:

### PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N. 5 DEL 17/05/2016

**Oggetto:** Ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.Lgs n. 152/06, nel registro provinciale dei recuperatori rifiuti, per l'anno 2016, a favore della ditta "VENUMER Srl", per il proseguimento dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 di cui all'allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti inerti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso l'impianto ubicato in Contrada Padura nel Comune di San Filippo del Mela (ME)

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs n. 4 del 16/01/2008 recante "Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs 152 del aprile 2006, n. 152, il quale, ha introdotto modifiche alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, acque e rifiuti;
- VISTO** in particolare l'allegato IV del D.Lgs n. 152/06, relativo ai "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui al punto 7 <Progetti di infrastrutture> alla voce "z.b" non figurano gli impianti di messa in riserva ma sono indicati gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di recupero da R1 a R9 di cui all'allegato C dello stesso decreto".
- VISTO** il Decreto Lgs n. 205 del 03 dicembre 2010 recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce Modifiche alla Parte IV del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- VISTO** il D.M.A. n. 72 del 05.02.1998 che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 che modifica il suddetto D.M.A. febbraio 1998;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D.Lgs n. 152/06;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che ha individuato il modello di Registro di carico/scarico di cui all' art. 190 D.Lgs n. 152/06);
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 145, che ha individuato il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti di cui all' art. 193 D.Lgs n. 152/06;
- VISTA** la Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati;
- VISTA** la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, recante "indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";
- VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

- VISTO** la Circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 103 del 30.10.2012 del 9° Dipartimento Ambiente 2° Ufficio Dirigenziale della Provincia Regionale di Messina, con la quale è stato rinnovato l'atto autorizzatorio n. 35/2002 prot. n. 22669 del 06.06.2002, emesso ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88 (oggi art. 269 D.Lg n. 152/06), per il trattamento solo ed esclusivamente di materiale di cava e non l'esercizio di attività di recupero rifiuti inerti che spetta alla competente Autorità Regionale;
- VISTO** il D.R.S. 238 del 26.02.2003, emesso dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente-Servizio 3°-Prevenzione dell'inquinamento atmosferico acustico ed elettromagnetico), ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR n. 203/88, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di produzione di conglomerato bituminoso, ubicato in Contrada Padura nel Comune di San Filippo del Mela;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 98 del 16/07/2013, avente validità sino al 16/07/2018, modificata con D.D. n. 67 del 17/05/2013, con la quale la ditta VENUMER Srl è stata nel registro recuperatori rifiuti di questo Ente, per l'esercizio dell'attività di "Messa in riserva R13 e di recupero R5 di cui all'allegato C) al D.Lgs n. 152/06", di rifiuti inerti bituminosi non pericolosi, individuati alla voce 7.6 dell'allegato 1 del D.M.A. 05.02.1998 modificato dal D.M.A. n. 186/06;
- VISTA** l'istanza A.U.A. della ditta "VENUMER Srl", pervenuta con dal S.U.A.P. di San Filippo del Mela, ai sensi del D.P.R. n. 59/13 ed assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 10/16 del 04.01.2016 e successiva di integrazione n° 4056/16 del 05.02.2016, volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dei commi c) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 ss.mm.ii., per il rilascio dell'autorizzazione per:
- il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera proveniente dall'attività di conglomerati cementizi;
  - il rinnovo dell'autorizzazione per l'impianto di conglomerati bituminosi ;
  - il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti dall'attività frantumazione e selezione materiali inerti;
  - il rinnovo dell'iscrizione al registro provinciale per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva e di recupero R13 e di recupero R5 di cui all'allegato C del D.Lgs n. 152/06, di rifiuti non pericolosi individuati all'allegato 1 del DMA 05/02/12998 ss.mm.ii.;
- VISTA** la conferenza di servizi, convocata da questa Direzione, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Ambiente con nota prot. n. 57 44 del 19/02/2016, finalizzata alla definizione del procedimento AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), avviato dalla ditta VENUMER Srl per l'esercizio dell'attività produttive sopra indicate, da svolgere e/o proseguire presso l'impianto ubicato in Contrada Padura nel Comune di San Filippo del Mela;
- VISTA** la nota prot. n. 4 del 30/03/2016 del Servizio Controlli rifiuti, prodotta all'Ufficio A.U.A. di questa Direzione Ambiente nella conferenza di servizi del 31/03/2016, con la quale si esprime parere favorevole alla definizione del procedimento A.U.A. di cui al D.P.R. N° 59/13 avviato dalla ditta "VENUMER Srl", a condizione che la suddetta ditta produca:
- a) nuovo elaborato grafico, in sostituzione della tavola "E" che comprenda il settore dedicato al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività R5;
  - b) relazione integrativa sulla destinazione o forma di commercializzazione dei rifiuti di scarifica trattati, diversa da quella utilizzata nell'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi, nel rispetto delle disposizioni previste alla sottovoce 7.6.3 dell'allegato 1 del D.M.A. n. 186/06, che indica il tipo di attività di recupero alle quali detti rifiuti possono essere avviati, nonché le relative quantità annue previste all'allegato 4 dello stesso decreto;
- VISTA** la P.E.C. del 02/05/2016 pervenuta dal S.U.A.P. del Comune di San Filippo del Mela, assunta al protocollo generale di questo ente in data 03/05/2016 al nr 14225/16, con la quale ha trasmesso documentazione integrativa della ditta VENUMER Srl, in riscontro alla prescrizioni del servizio Gestione Controllo Rifiuti di questa VI Direzione Ambiente riportate nel verbale di conferenza di servizi del 31/03/2016, che ha ritenuto idonei gli atti prodotti;
- RITENUTO** che la documentazione presentata dalla ditta "VENUMER Srl" soddisfa i requisiti per l'iscrizione nel registro provinciale delle imprese esercenti l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 216 co. 1 D.Lgs n. 152/06, per l'esercizio delle predette attività di

recupero (R13-R5) di rifiuti inerti non pericolosi, presso l'impianto di Contrada Padura nel Comune di San Filippo del Mela;

**VERIFICATO** che la ditta è in regola con i versamenti previsti dal D.M.A. n. 350/98, relativi ai diritti di iscrizione, per l'anno 2015 e 2016, al registro provinciale dei recuperatori rifiuti per l'esercizio delle attività di recupero (R13 ed R5 all. C D.Lgs n. 152/06), da svolgere presso l'impianto ubicato in Contrada Padura nel Comune di San Filippo del Mela ;

**VISTO** l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;

**VISTO** il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

**VISTA** la L.R. n° 8 del 24 marzo 2014 che istituisce i liberi consorzi comunali e le città metropolitane attribuendo ad essi . nelle more dell'approvazione della legge di cui all'art. 2, le funzioni già attribuite alle Province Regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici;

**PRESO ATTO** della Legge Regionale n° 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi e Città Metropolitane"

**VISTA** La Legge n° 124 del 7 agosto 2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

**PRESO ATTO** che la Provincia oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 59/2013 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

**Per le motivazioni sopra esposte**

### **PROPONE**

di procedere, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.Lgs n. 152/06, con l'emissione di un provvedimento di rinnovo dell'iscrizione al registro provinciale recuperatori rifiuti, per l'anno 2016, a favore della ditta "VENUMER Srl", per la gestione dei rifiuti inerti (7.6 rifiuti di conglomerato bituminoso di cui all'allegato 1 al DMA 05/02/1998 ss.mm.ii) da sottoporre all'attività di messa in riserva R13 e all'attività di recupero R5, presso l'impianto di Contrada Padura nel Comune di San Filippo del Mela.

Messina 17/05/2016

IL RESP. SERV. GEST. CONTROLLO RIFIUTI  
Per. Ind. Eugenio Faraone

IL RESPONSABILE SERV. AUTOR. E SANZIONI  
Dot.ssa Rossella Arno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Concetta Sarlo

### **IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti attualmente vigenti;

**RITENUTO** di considerare il presente atto provvisorio, nonché suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

### **DISPONE**

**RITENERE** quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;

**PROCEDERE** ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., al rinnovo dell'iscrizione della ditta "VENUMER Srl", nell'apposito registro provinciale recuperatori rifiuti di questo Ente, per l'anno 2016, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 di rifiuti non pericolosi (all. 1 D.M.A. n.186/06) nell'impianto ubicato in Contrada Padura nel Comune di San Filippo del Mela, avente:

- sede legale: San Filippo del Mela (ME) Via Aldo Moro n. 12;

- sede impianto: San Filippo del Mela Contrada Padura;

- Iscrizione Camera di Commercio di Messina: Ordinaria in data 19/02/1996 - REA n. 99959 il 03/09/1976;

- Codice Fiscale/ Partita IVA: "00357220839"

- Amministratore Unico: " VENUTO STEFANO", nato a Milazzo (ME) il 02/11/1985 e residente Barcellona Pozzo di Gotto Via Statale Oreto n. 236/D - Codice Fiscale <VNTSFN85S02F206R>;

- Responsabile Tecnico: Ing. ISGRO' DOMENICO, nato a MERI' (ME) il 25/04/1965 e ivi residente in Via Pietro Micca n. 6 - Cod. Fiscale <SGRDNC65D25F147P>;

- Pos. INAIL Milazzo: 3381077; - Pos. INPS Messina : 4801877692;

**EMETTERE** nuovo provvedimento di iscrizione, relativo alla ditta "VENUMER Srl", per l'espletamento dell'operazione di messa in riserva R13 e di recupero R5, relativamente alla seguente tipologia di rifiuti non pericolosi indicate all'allegato 1-sub allegato 1- al D.M.A. 05.02.1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, riportate nella seguente tabella:

**R13 MESSA IN RISERVA (a servizio dell'attività di Recupero R5)**

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo"	[170302] [200301]	59.000
per una quantità complessiva annuale pari a 59.000 tonn, prevista alla classe III del DMA n. 350/98			

**R5 RECUPERO/RICICLO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE**

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo"	[170302] [200301]	59000
per una quantità complessiva annuale pari a 59.000 tonn prevista alla classe III del DMA n. 350/98, di seguito indicate: a) tonn 14.000 per la formazione di rilevati e sottofondi stradali; b) tonn. 45.000 per la produzione di conglomerato bituminoso.			

**PRESCRIVERE** che l'attività di recupero R5 e l'attività di messa in riserva R13, a servizio della suddetta operazione R5, vengano effettuate nell'impianto sito in Contrada Padura nel Comune di San Filippo del Mela, in zona individuata nel catastralmente al foglio di mappa n. 9 particelle n. 177 e 770, secondo le modalità operative descritte nella documentazione presentata dalla "VENUMER Srl" agli atti di questo Ufficio e secondo quanto riportato nella soprastante tabella;

**PRESCRIVERE** che l'attività di messa in riserva R13, a servizio della suddetta operazione R5 ed autonoma, vengano effettuate, in particolare, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 dell'allegato 5 al D.M.A. 05/02/1999, modificato dal D.M.A. n. 186 del 05/04/2006

**STABILIRE** che il presente provvedimento di iscrizione, costituisca parte integrante dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), che verrà emessa da parte dell'Ufficio AUA di questa Direzione Ambiente, che comprenda il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla parte V del D.Lgs n.152/06, propedeutica per l'esercizio dell'attività di recupero R5 svolta tramite impianto di frantumazione e selezione inerti, come disposto dall'art. 216 comma 6 del suddetto decreto;

**PRESCRIVERE** che il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, all'Autorità Competente, secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

**PRESCRIVERE** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta, sede legale o Legale Rappresentante, Respons.le Tecnico, ecc , deve essere comunicata, in tempi brevi, al S.U.A.P. del comune territorialmente competente e alla Città Metropolitana di Messina, secondo le procedure di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;

**PRESCRIVERE** che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi dovrà essere sempre comunicata al S.U.A.P. del comune territorialmente competente e alla Città Metropolitana di Messina, secondo le procedure di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;

**PRESCRIVERE** che la gestione delle tipologie di rifiuti conferiti all'impianto avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente quanto indicato puntualmente negli allegati 1-2-3-4-5 al D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii.;

1) che i rifiuti trattati, prima del loro impiego per lavori di rilevati e sottofondi stradali, di costruzioni stradali e piazzali industriali, devono essere sottoposti al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M.A. n. 186/06;

2) che le materie prime seconde prodotte devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 del D.M.A. n. 186/06 e devono essere collocate nell'impianto in un'area diversa da quelle dei rifiuti;

- 3) la ditta presenti, con cadenza semestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti riportati nella predette tabelle, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare;
- 4) che la ditta trasmetta a questo Ufficio, anche a mezzo fax, l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno;
- 5) che la ditta ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla compilazione di formulari di identificazione;
- 6) che il presente provvedimento venga custodito presso l'impianto ubicato in Contrada Padura nel Comune di San Filippo del Mela. in cui viene svolta l'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5;

**PRESCRIVERE** che l'esercizio delle suddette operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R5, *fatte salve le autorizzazioni, visti, pareri e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali, al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI D.Lgs n. 152/06 - avvenga* nel rispetto delle:

- 1) disposizioni di cui alla parte terza, quarta e quinta del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- 2) disposizioni in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii.;

**Che** per l'inosservanza da parte della Ditta di che trattasi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, questo Ufficio procederà:

a) **alla diffida e sospensione** per un tempo determinato dell'attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appuri situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;

b) **alla revoca del presente provvedimento**, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs n.152/06, con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

**DISPORRE** l'inoltro del presente provvedimento di iscrizione all'Ufficio A.UA. di questa VI Direzione Ambiente per i successivi adempimenti di competenza;

**DARE ATTO** che per quanto non espressamente previsto dalla presente determina è fatto rinvio al D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii., nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;

**DARE ATTO** che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.

**Data 17 Maggio 2016**

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Armando Cappadonia**



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

**VI DIREZIONE "AMBIENTE" – Ufficio controlli RIFIUTI**

Via Lucania n. 20, 98124 Messina - Tel. 0907761927/928 – fax 0907761958

www.provincia.messina.it - p.e.c : protocollo@pec.pro.me.it

Prot. n. 09 Data 30 Giugno 2016

## Servizio Controllo Gestione Rifiuti

**Oggetto:** Modifica provvedimento n. 5 del 17/05/2016 di rinnovo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.Lgs n. 152/06, nel registro provinciale dei recuperatori rifiuti, emesso a favore della ditta "VENUMER Srl", limitatamente all'inserimento del n. 7 di iscrizione nel suddetto registro.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il Provvedimento nr. 5 del 17/05/2016 di rinnovo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.Lgs n. 152/06, nel registro provinciale dei recuperatori rifiuti, al nr. 255/16, emesso a favore della ditta "VENUMER Srl", per il proseguimento dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 di cui all'allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti inerti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso l'impianto ubicato in Contrada Padura nel Comune di San Filippo del Mela (ME);
- CONSIDERATO** che il predetto provvedimento di iscrizione, costituisce parte integrante dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A) di cui al D.P.R. N° 59/13, che verrà emessa da parte dell'Ufficio AUA di questa Direzione Ambiente;
- VERIFICATO** che, alla data odierna, il competente Ufficio AUA di questa Direzione Ambiente ha in itinere l'iter procedurale per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) alla ditta "VENUMER Srl";
- VISTO** l'attuale registro provinciale dei recuperatori rifiuti, istituito da questo Ente nel mese di febbraio 1997, ai sensi dell'art. 33 comma 3 del D.Lgs n. 22 del 05/201997 (oggi art. 216 comma 3 D.Lgs n. 152/06);
- CONSIDERATO** che l'iscrizione al suddetto registro dei soggetti interessati è stata effettuata sulla base di apposito provvedimento dirigenziale (attestato-determinazione), emesso ai sensi dell'art. 33 comma 3 del D.Lgs n. 152/06 (oggi dall'art. 216 comma 3 del D.Lgs n. 152/06), con il quale si assegnava un apposito numero di identificazione dei soggetti autorizzati all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti previste dalla legge;
- VERIFICATO** che la numerazione di iscrizione al registro è stata progressiva dal 1997 sino all'anno 2011, successivamente dall'anno 2012 e sino al mese di maggio 2016, la stessa è stata riassegnata per anno di riferimento, sia ai nuovi soggetti che a quelli già iscritti che hanno avviato il prescritto iter di rinnovo di cui al comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 (ex art. 33 comma 5 D.Lgs n. 22/97);
- PRESO ATTO** che la suddetta procedura di iscrizione, ha comportato: a) per alcuni soggetti autorizzati all'esercizio di più operazioni di recupero, l'assegnazione di numeri diversi di iscrizione nel registro recuperatori; b) mentre per altri, in particolare, per i nuovi soggetti l'assegnazione di un numero di iscrizione già presente nel registro;
- CONSIDERATO** che l'ufficio sta procedendo alla nuova elaborazione del registro recuperatori che verrà messo in rete, a servizio dell'utenza e di tutti i soggetti interessati;

**VISTO** l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;  
**VISTO** il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente;  
**VISTO** lo Statuto Provinciale;  
**VISTO** l'art. 1 comma 6 della L.R. n.8 del 24 marzo 2014, secondo cui i liberi Consorzi Comunali continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province Regionali;

**Per le motivazioni sopra esposte**

### **PROPONE**

**di procedere**, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.Lgs. 152/06, alla emanazione di nuovo provvedimento di modifica del precedente atto, nr. 5 del 17/05/2016, di rinnovo dell'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori rifiuti, a favore della ditta "VENUMER Srl", **limitatamente**:  
*"all'inserimento del nr. 7 di iscrizione nel suddetto registro"*.

**Messina 30/06/2016**

Il Resp. Uff. Contr. Gest. Rifiuti  
Per. Ind. Eugenio Faraone

Il Resp. Uff. Aut. e Sanz.  
Dott.ssa Rosella Arnò

Il Resp. Serv. Contr. Gest. Rifiuti  
Dott.ssa Concetta Sarlo

### **IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti attualmente vigenti;

**RITENUTO** di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

### **DISPONE**

**PROCEDERE** alla modifica del Provvedimento nr. 5 del 17/05/2016 di rinnovo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.Lgs n. 152/06, nel registro provinciale dei recuperatori rifiuti, al nr. 255/16, emesso a favore della ditta "VENUMER Srl", **limitatamente** *"all'inserimento del nr. 7 di iscrizione nel suddetto registro"*.

**PRESCRIVERE** che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso la sede operativa il cui impianto è ubicato in Contrada Padura nel Comune di San Filippo del Mela (ME), in cui si espleta l'attività di Messa in Riserva R13 e di Recupero R5;

**PRESCRIVERE** l'inoltro del presente provvedimento all'ufficio A.U.A. di questa Direzione, che unitamente al precedente provvedimento di iscrizione n. 3 del 23/03/2016, costituisce parte integrante dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A) di cui al D.P.R. N° 59/13, che verrà emessa da parte dell'Ufficio AUA di questa Direzione Ambiente.

**Messina 30/06/2016**

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Armando Cappadonia**



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente  
Area 2 Coordinamento Uffici Territoriali  
dell'Ambiente

ALL. 3

**Ufficio Territoriale Ambiente - Catania**

(U.O.B. A.2.6)

Piazza S. Francesco di Paola, 9 - 95131 Catania

Tel. 095.317055 - Fax 095.327354

e-mail: [ufficio.periferico.ct@regione.sicilia.it](mailto:ufficio.periferico.ct@regione.sicilia.it)

PEC: [ula\\_ct@pec.territorioambiente.it](mailto:ula_ct@pec.territorioambiente.it)

Prot. N° 39908

**Oggetto:** Ditta Venumer S.r.l. – *Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 e ss.mm.ii* – Parere per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.e ii, derivanti dalle attività per la produzione di conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi e attività di recupero R5 rifiuti non pericoli (scarifica di conglomerato bituminoso 7.6) - Parere per la regimentazione, trattamento e smaltimento delle acque di dilavamento di piazzali, art.113 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Stabilimento ubicato in C/da Padura, s.n. nel Comune di San Filippo del Mela (ME).

**Parere AUA n. 11/2017**

Premessa:

- la Ditta Venumer srl, per il tramite del SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME), acquisita al protocollo di questa U.O.B. con n. 17/Gen.le dell'11/01/2016, presenta istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/201, per le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività in oggetto;
- con nota ns. prot. 0128/GEN.LE del 10/02/2016, quest'Ufficio, ritenuta incompleta la documentazione di cui sopra, chiede al SUAP ulteriore integrazione necessaria per il rilascio del parere AUA;
- con nota/pec n. 5744 del 19.02.2016, pervenuta dall'Ufficio AUA della "Città Metropolitana di Catania", assunta al ns. prot. n. 0169 del 19.02.2016, è stata indetta ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, C.d.S., per il 31.03.2016, nel corso della quale sono state richiesti chiarimenti di ordine tecnico e documentazione integrativa alla Ditta;
- la Ditta trasmette, tramite pec del SUAP del Comune di San Filippo del Mela, note integrative in riscontro alle richieste formulate in C.d.S. del 31/03/2016, acquisite al prot. di questa U.O.B., rispettivamente con n. 0366 del 02/05/2016, prot. n. 6971 del 31/01/2017 e prot. n. 24536 del 31/03/2017.

1. Titoli abilitativi richiesti

La domanda di che trattasi è finalizzata all'ottenimento dell'A.U.A. per i sottoelencati titoli abilitativi:

- ✓ Rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.e ii;
- ✓ Rinnovo dell'iscrizione al Registro recuperatori di rifiuti per l'attività di recupero R5 e R13, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.Lgs n.152/06 e ss.mm. e ii.

2. Titoli abilitati posseduti

La Ditta, per l'esercizio delle attività in oggetto, è già in possesso dei seguenti titoli abilitativi:

- a. *A.A. n. 144 del 19.05.1999 ed A.A. n. 04 del 14.02.2006, rilasciati dalla Provincia Regionale di Messina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e del D.P.R. 203/88, per l'autorizzazione alle emissioni di polveri derivanti dall'attività produttiva del conglomerato cementizio (P.E.2 e P.E.4);*

Area 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente

U.O.B. A.2.6 Ufficio Territoriale di Catania

Dirigente: Dr. Geologo Giuseppe Filetti

Responsabile del procedimento - Funzionario Direttivo: Agata Di Stefano e-mail: [agata.distefano@regione.sicilia.it](mailto:agata.distefano@regione.sicilia.it)

Istruttore Direttivo: Alberto Allegra e-mail: [alberto.allegra@regione.sicilia.it](mailto:alberto.allegra@regione.sicilia.it)

- b. D.R.S. n. 238 del 26.02/2003, *rilasciato dall'Assessorato Regionale T.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, emissioni derivanti dall'attività produttiva del conglomerato bituminoso (P.E.3);*
- c. D.D. n. 98 del 16.07.2013, *ai sensi dell'art. 216 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.eii, rilasciato dalla Provincia regionale di Messina, per l'attività di Recupero R5.*

3. La documentazione tecnico progettuale

La documentazione tecnico progettuale nella configurazione definitiva (comprensiva delle integrazioni successive alla prima configurazione progettuale) è composta dei seguenti elaborati digitali:

Identificativo file	Specifiche contenuti	scala
PEC1 SUAP del 12.02.2016 - Istanza AUA.PDF	Mod. AUA	
SUAP Racc.n. 15146333661-5 del 11.01.2016 - Tav: 1	Relazione tecnica	
PEC1 SUAP del 12.02.2016 Tav 3 Planimetria.pdf	Planimetria con schema impianti di calcestruzzo e conglomerati bituminosi	
PEC3 SUAP del 12.02.2016 Planimetria AUA 2015 Agg.	Planimetria impianto di recupero R5 (scarifica di congl. bituminoso)	1:200
PEC3 SUAP del 12.02.2016 Planimetria AUA 2015 Agg.	Planimetria schema impianto di abbattimento polveri	1:100
Integr. del 31.01.2017- Chiarimenti ARPA	Relazione integrativa	
Integr. del 31.01.2017- Tav 1 elaborati grafici.PDF	Stralcio IGM Fgl. 253 - II N.O.	1:25.000
	Stralcio aerofotogrammetria	1:10.000
	Stralcio catastale	1:2.000
	Planimetria generale dello stabilimento	1:500
Integr. del 31.01.2017- Tav 2 gestione delle acque.PDF	Relazione tecnica - gestione delle acque	
TAV 3 Rilievo fotografico.PDF	Rilievo fotografico	
TAV 4° Allegati vari.PDF	Schema semplif. del processo produtt. Imp. Congl. Bit.	
	Schede tecniche "bruciatore forno essiccatore" P.E. 3	
	Scheda tecnica "bruciatore a gasolio" caldaia	
	Schede tecniche cisterne deposito olio combustibile, bitume e serbatoio gasolio	
	Planimetria stabilimento con ubicazione P.E.	1:500
	Schede tecniche punti di emissione	
Integr. del 31.03.2017 - Planimetria gestione acque.pdf	Planimetria	1:400
Quadro riassuntivo emissioni.pdf	Quadro riassuntivo delle emissioni	

5. Riferimenti normativi

Le norme di riferimento sono:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale";
- decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- D.A.175/GAB del 09/08/2007 e D.A. n. 176/GAB del 09/08/2007 nuove disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- D.A.24/09/2008 "Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";
- L.R. n.26 del 09/05/2012, art.11, *soppressioni delle Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente;*
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale;*
- Art. 113 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, *(Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia).*

Area 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente

U.O.B. A.2.6 Ufficio Territoriale di Catania

Dirigente: Dr. Geologo Giuseppe Filetti

Responsabile del procedimento - Funzionario Direttivo: Agata Di Stefano e-mail: [agata.distefano@regione.sicilia.it](mailto:agata.distefano@regione.sicilia.it)

Istruttore Direttivo: Alberto Allegra e-mail: [alberto.allegra@regione.sicilia.it](mailto:alberto.allegra@regione.sicilia.it)

6. Ubicazione

Lo stabilimento si estende su una superficie di m<sup>2</sup> 6.663 e si identifica catastalmente con le particelle n. 769, 770 e 177 del foglio di mappa n. 9 del Comune di San Filippo del Mela (ME), – Coord. geografiche: Lat 38°09'39" – Long 15°15'56".

7. Attività di Recupero R5 ed Attività di conglomerati bituminosi

L'attività di Recupero che la ditta "VENUMER S.R.L." s.r.l intende esercitare è individuata alla voce "R5" dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs n. 152/06, *disposizioni di cui agli allegati 1 (sub-allegato 1), 4 e 5 del D.M.A. n. 186/06*, tipologia di rifiuti di cui alla voce 7.6., costituita da scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo.

Per la produzione di conglomerati bituminosi e per l'attività di recupero R5, la Ditta utilizza l'impianto marca Marini MAP 120 E 190 L, caratterizzato da una potenzialità produttiva di circa 500 mc/giorno, pari ad una produzione di mc 12.000 annua, corrispondente a circa 225.000 tonnellate/anno. Di tale quantità, dal trattamento R5 di rifiuti di scarifica del manto stradale, si prevede un recupero di circa 45.900 t/anno pari a circa il 20% della potenzialità dell'impianto.

L'impianto marca "Marini" è composto da:

- n. 2 serbatoi ubicati fuori terra, per lo stoccaggio del bitume, ciascuno di 50 m<sup>3</sup>;
- n. 1 serbatoio, esterno, contenente olio combustibile BTZ da 50 m<sup>3</sup>, asservito al bruciatore del forno essiccatore;
- n. 1 caldaia, avente potenzialità di 235.000 Kcal/h, alimentata a gasolio, necessaria per il preriscaldamento del bitume e dell'olio combustibile,
- n. 1 serbatoio da lt 9000, contenente gasolio per l'alimentazione della caldaia, sopra descritta.

8. Emissione di tipo convogliato

a. Impianto di produzione conglomerati bituminosi:

Le fasi del ciclo produttivo, che danno luogo ad emissioni inquinanti, sono le fasi di essiccazione degli inerti e la fase di miscelazione con il bitume.

Tutto il processo produttivo è costantemente in depressione e quindi i flussi gassosi prodotti dalla combustione degli oli combustibili, dopo essere stati trattati, cioè convogliati ad un filtro a maniche, costituente il sistema di abbattimento, vengono immessi in atmosfera da un unico camino E3, (punto di emissione precedentemente autorizzato con DRS n. 238 del 26.02.2003).

La produzione finale consiste in conglomerati bituminosi, ovvero miscela di inerti e di bitume, per un totale di circa 120.000 t/anno. Il prodotto finito viene stoccato in un silos per il successivo carico sugli autocarri addetti al trasporto. I trasferimenti sia degli inerti essiccati sia del bitume avvengono con collegamenti di tipo chiuso, così come la fase di miscelazione ed il trasferimento all'annesso silos del prodotto finito.

b. Impianto di produzione conglomerati cementizi

Le emissioni di polveri, derivanti dalle operazioni di stoccaggio del cemento in sili a servizio della produzione del conglomerato cementizio vengono canalizzate e scaricate attraverso i seguenti camini, denominati E2 ed E4 (punti precedentemente autorizzati), sottoposte a trattamento di filtrazione con filtro a maniche.

9. Emissioni di tipo diffuse

Le fasi produttive in cui si verificano emissioni di polveri diffuse sono:

- le operazioni di carico delle betoniere;
- la movimentazione degli inerti utilizzati per la preparazione dei conglomerati.

10. Sistema di regimentazione e smaltimento controllato delle acque di prima pioggia e di dilavamento

Il progetto di trattamento e smaltimento delle acque di prima pioggia e di dilavamento, presentato dalla Ditta, prevede che:

- le acque meteoriche, che dilavano il piazzale cementato di mq.106.00, interessato all'attività di recupero (R5), verranno convogliate in un pozzetto di raccolta, inviate in una vasca di mc. 139.99, depurate tramite disoleatore con filtro a coalescenza, successivamente accumulate in n. 4 vasche per essere riutilizzate per l'abbattimento delle polveri dell'impianto e delle polveri dovute al transito dei mezzi (camion) nella pista di accesso all'impianto di frantumazione. La Ditta prevede la realizzazione di un pozzo assorbente per smaltire nel suolo il pozzo pieno derivante dall'ultima vasca (n.4).

Area 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente

U.O.B. A.2.6 Ufficio Territoriale di Catania

Dirigente: Dr. Geologo Giuseppe Filetti

Responsabile del procedimento – Funzionario Direttivo: Agata Di Stefano e-mail: (agata.distefano@regione.sicilia.it)

Istruttore Direttivo: Alberto Allegra e-mail: (alberto.allegra@regione.sicilia.it)

le acque meteoriche, derivanti dalle aree (cementate) in cui si svolge l'attività di produzione conglomerati cementizi e bituminosi, tramite griglie, confluiranno in vasche dotate di dissabbiatore, e seguiranno il sistema di trattamento e smaltimento sopra descritto.

Visto l'art.269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;

Visto l'art.113 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;

Esaminati gli elaborati progettuali, in premessa citati;

Esaminate le documentazioni integrative, assunte al prot. di questa U.O.B., rispettivamente con n. 0366 del 02/05/2016, prot. n. 6971 del 31/01/2017 e successiva nota prot. n. 24536 del 31/03/2017, trasmesse a mezzo pec dal SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME);

Vista l'obbligatorietà dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, riferita allo stabilimento e non al singolo impianto, in osservanza del D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010, che integra ed aggiorna il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Considerato che le emissioni, formate esclusivamente dai prodotti della combustione del gasolio, derivanti dalla caldaia, sono riconducibili agli "impianti e attività in deroga", non sottoposti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 272, comma 1, parte I p.to 1 bb) dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. N. 152/06, così come modificato dal DLgs. N. 128/2010, in quanto la caldaia ha potenzialità termica nominale inferiore a 1 MW ed è alimentata a gasolio;

Considerato che:

i valori limite di concentrazione degli inquinanti, così come dichiarati dalla Ditta in parola, per i punti di emissione E2, E3 ed E4 e le misure adottate per il contenimento delle polveri diffuse, applicando la migliore tecnologia disponibile, rientrano nei limiti e nei requisiti previsti dal D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. parte V, allegato V alla parte I e dal D.A. n. 176 del 09/08/2007;

Lo scrivente Ufficio, preso atto di quanto richiesto e/o dichiarato dalla ditta negli allegati tecnici di cui al progetto, pervenuti esclusivamente in formato digitale, per quanto di specifica propria competenza, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 113 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.e ii.

*esprime parere favorevole,*

nel rispetto dei seguenti valori limite di emissioni atmosferiche, previsti dal D.lgs. 152/2006, anche in considerazione dei risultati analitici trasmessi dalla ditta, di seguito indicati in tabella e le note prescrittive:

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	VLE (mg/Nm <sup>3</sup> )	
E3	Uscita filtro a maniche gas esausti forno essiccatore inerti e vapori mescolare <u>con utilizzo di bitume vergine</u>  *Uscita filtro a maniche gas esausti forno essiccatore inerti e vapori mescolare <u>con utilizzo di c.d. fresato</u>	Polveri <sup>1,6</sup>	20	*16.3
		Ossidi di zolfo <sup>1,6</sup>	1700	*1221.7
		COV NM (come COT) <sup>2,6</sup>	<i>In funzione delle classi e delle soglie di rilevanza</i>	
		IPA <sup>4,6,7</sup>	0.1	*0.1
		Σ (Nichel + Vanadio) <sup>3,6,7</sup>	5	*0.5
E2, E4	Uscita filtro a maniche sili cemento	Polveri totali	40	

<sup>1</sup>Rif. Allegato I, parte III, punto 12 - parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

<sup>2</sup>Rif. Allegato I, parte II, punto 4, tab. D - parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

<sup>3</sup>Il valore proposto si intenda come valore di riferimento in accordo alla "SITEB - Position paper 01/13 - ENVIRONMENT" dell'Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade del 05.02.2013;

<sup>4</sup>Rif. Allegato I, parte II, punto 1.1, tab. A1 - parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

<sup>5</sup>Rif. Allegato I, parte II, punto 2, tab. B - parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

<sup>6</sup>I valori si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'affluente gassoso del 17%;

<sup>7</sup>Parametri da misurare "una tantum".

\*Riferimento ai VLE in accordo alle disposizioni di cui all'allegato 1, suballegato 2, paragrafo 2 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii;

Area 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente

U.O.B. A.2.6 Ufficio Territoriale di Catania

Dirigente: Dr. Geologo Giuseppe Filetti

Responsabile del procedimento - Funzionario Direttivo: Agata Di Stefano e-mail: (agata.distefano@regione.sicilia.it)

Istruttore Direttivo: Alberto Allegra e-mail: (alberto.allegra@regione.sicilia.it)

### Prescrizioni specifiche

- a. le successive verifiche analitiche di misurazione degli inquinanti, dovranno essere effettuati con **cadenza annuale**, a cura del Gestore, dandone congruo preavviso all'A.R.T.A., all'Ufficio AUA di Messina, ai sensi dell'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006;
- a. al punto di emissione E3, sono convogliate le emissioni provenienti da entrambe le fasi di essiccazione degli inerti e di miscelazione di inerti e bitume, in accordo in tal modo all'orientamento diffuso, contemplato anche dall'allegato 1, parte III, punto 12 alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che prevede il **convogliamento** anche **delle emissioni provenienti dalla miscelazione** delle materie prime, anche nello stesso cammino.  
Pertanto, in riferimento ai valori limite di legge, previsti dal citato Allegato 1, parte III, punto 12 alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si prevedono il monitoraggio degli inquinanti **polveri e ossido di zolfo**.
- b. rispetto dei codici CER DM 05/02/1998 (giusta iscrizione al Registro Provinciale dei recuperatori rifiuti rilasciato dalla Provincia di Messina al n° 163 del 17/07/2013);
- c. i rifiuti non pericolosi (provenienti dall'attività) da immettere nel ciclo lavorativo, siano privi di amianto e di fibre ad esso collegate;
- d. in riferimento alle emissioni diffuse prodotte durante il ciclo produttivo, è opportuno che l'esercente mantenga adeguata attenzione al contenimento delle stesse, connesse alle attività di trasporto, scarico, stoccaggio, movimentazione e manipolazione, tenendo debito conto delle indicazioni di cui all'allegato V, parte I alla Parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
  - provvedere a mantenere correttamente funzionante il sistema di nebulizzazione d'acqua per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, nonché il sistema di raccolta delle acque convogliate dalla pavimentazione;
  - predisporre un efficace sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dal sito comprensivo di una griglia per la raccolta in modo da evitare che le ruote stesse entrino a contatto con i fanghi;
  - provvedere alla bagnatura dei cumuli di materiale presenti sul sito, nonché delle superfici non asfaltate percorse dai vari mezzi utilizzati;
  - il divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 m dalla zona di recinzione e in ogni caso tale da garantire che la base del cumulo, non tocchi il limite perimetrale;
  - riguardo la gestione dei serbatoi fuori terra dovrà essere condotta in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, utilizzando ogni accorgimento opportuno per evitare fenomeni di contaminazione del suolo, di inquinamento atmosferico e molestie olfattive. I serbatoi dovranno essere dotati di bacino di contenimento, di serrande o sistemi di chiusura automatici per intercettare eventuali sversamenti. Gli sfiati delle cisterne dovranno essere convogliati in un sifone ad acqua o, in caso di emissioni odorigene significative, in un filtro a carboni attivi;

### Prescrizioni di carattere generale

- a. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;
- b. Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata in autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici presentati;
- c. L'osservanza della normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini: Allegato IX, Parte II, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- d. I condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazioni delle emissioni periodiche manuali o automatiche dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma tecnica UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative gli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013. Inoltre l'accesso alle postazioni di prelievo deve avvenire in sicurezza, in accordo alla normativa di settore vigente (D.Lg. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- e. Presso i punti di misurazione dovranno essere disponibile i servizi ausiliari utili all'esecuzione delle misure;
- f. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;

Area 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente

U.O.B. A.2.6 Ufficio Territoriale di Catania

Dirigente: Dr. Geologo Giuseppe Filetti

Responsabile del procedimento - Funzionario Direttivo: Agata Di Stefano e-mail: [agata.distefano@regione.sicilia.it](mailto:agata.distefano@regione.sicilia.it)

Istruttore Direttivo: Alberto Allegra e-mail: [alberto.allegra@regione.sicilia.it](mailto:alberto.allegra@regione.sicilia.it)

- g. gli impianti di abbattimento degli inquinanti, per quanto previsto dalla normativa ambientale vigente, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - gli impianti dovranno essere sottoposti a manutenzione ai fini di garantirne la perfetta efficienza, secondo le indicazioni del fornitore ed in accordo alle condizioni di utilizzo.
  - tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate sul Registro impianto, reso sempre disponibile alla consultazione da parte delle Autorità preposte al controllo, riportando la data, il tipo di intervento con descrizione sintetica e l'operatore che ha svolto l'attività. Nel caso in cui si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, il Gestore dovrà arrestare le attività sorgenti delle emissioni ad essi convogliate, dandone comunicazione agli enti competenti per il controllo entro il giorno successivo. Di tali interventi si dovrà dare evidenza nell'apposito Registro;
- h. per quanto concerne le materie prime utilizzate, si prescrive al Gestore di adottare ogni utile precauzione, sia in fase di stoccaggio che di utilizzo, per evitare la dispersione e la diffusione in atmosfera dei prodotti o di loro parti componenti e, ad ogni modo di operare una gestione conforme a quanto indicato nelle Schede di Sicurezza, in ottemperanza ai D.Lgs. n. 52/97 e D.Lgs. n. 65/2003 e ss.mm.ii.
- i. realizzazione dell'impianto, proposto per la regimentazione, trattamento, smaltimento delle acque di prima pioggia e dilavamento, in un tempo congruo, non superiore a mesi tre dal rilascio dell'A.U.A., ed essere oggetto di relazione finale a firma di tecnico abilitato, che attesti la conformità al progetto approvato, la sua buona e regolare esecuzione e contenga uno specifico piano di manutenzione dell'intero impianto che ne garantisca la funzionalità nel tempo.

Inoltre si prescrive:

- di rispettare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività;
- il rispetto di quanto previsto dal D.A. n. 409/17 del 14/07/1997, riguardo al controllo delle emissioni diffuse;
- l'osservanza del D.A. 24/09/2008 n.154/GAB "Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";
- lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato nell'osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia con particolare attenzione al deposito presso lo stabilimento dei materiali che conservano caratteristiche di infiammabilità, esplosività e/o tossicità;
- una relazione con periodicità almeno annuale, da inviare agli Organi di controllo (Struttura Territoriale A.R.P.A. Messina ed alla Città Metropolitana di Messina, competenti per territorio e all'Area 2 del DTA), sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle eventuali emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento delle emissioni diffuse al fine della loro efficacia;

Avvertenze

Il presente parere riguarda i titoli abilitativi di competenza di questo Ufficio, ovvero emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06) e smaltimento acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm. ii. "Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia".

Laddove le enormi tecniche non fossero attuabili, l'Azienda potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA Sicilia - S.T. di Messina. Nel caso in cui qualunque norma tecnica, indicata nel presente parere, o in autorizzazione o comunque pertinente, sia modificata o integrata, l'Azienda dovrà recepire quanto modificato o implementato. In caso di abrogazione si intende traslato il rispetto delle condizioni alla norma tecnica successiva emanata dagli organismi nazionali di formazione riconosciuti in sostituzione della precedente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente parere, si rimanda agli elaborati ad esso allegati, ai contenuti e alle prescrizioni tecniche del Decreto Legislativo 152/06 ed alle altre norme tecniche di settore, vigenti in materia.

Gli Organi di controllo, (Città Metropolitana e S.T. A.R.P.A.) competenti per territorio, effettueranno con periodicità, almeno annuale, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente parere, anche in concomitanza con gli autocontrolli periodici a carico della ditta.

**Il mancato rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni, sopra riportate, annulla l'efficacia del presente parere.**

Area 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente

U.O.B. A.2.6 Ufficio Territoriale di Catania

Dirigente: Dr. Geologo Giuseppe Filetti

Responsabile del procedimento - Funzionario Direttivo: Agata Di Stefano e-mail: (agata.distefano@regione.sicilia.it)

Istruttore Direttivo: Alberto Allegra e-mail: (alberto.allegra@regione.sicilia.it)

Il presente parere fa univoco riferimento agli elaborati progettuali che si allegano in formato digitale e inviati via PEC all'autorità competente che accerterà la conformità delle copie progettuali prese in considerazione da tutti i soggetti competenti.

I file trasmessi sono i seguenti:

Identificativo file	Specifica contenuti
PEC1 SUAP del 12.02.2016 - Istanza AUA.PDF	Mod. AUA
SUAP Racc.n. 15146333661-5 del 11.01.2016 - Tav. 1	Relazione tecnica
PEC1 SUAP del 12.02.2016 Tav 3 Planimetria.pdf	Planimetria con schema impianti di calcestruzzo e conglomerati bituminosi
PEC3 SUAP del 12.02.2016 Planimetria AUA 2015 Agg.	Planimetria impianto di recupero R5 (scarifica di congl. Bituminoso)
PEC3 SUAP del 12.02.2016 Planimetria AUA 2015 Agg.	Planimetria schema impianto di abbattimento polveri
Integr. del 31.01.2017- Chiarimenti ARPA	Relazione integrativa
Integr. del 31.01.2017- Tav 1 elaborati grafici.PDF	Stralcio IGM Fgl. 253 - II N.O.
	Stralcio aerofotogrammetria
	Stralcio catastale
Integr. del 31.01.2017- Tav 2 gestione delle acque.PDF	Planimetria generale dello stabilimento
Integr. del 31.01.2017- Tav 2 gestione delle acque.PDF	Relazione tecnica - gestione delle acque
TAV 3 Rilievo fotografico.PDF	Rilievo fotografico
TAV 4° Allegati vari.PDF	Schema semplif. del processo produtt. Imp. Congl. Bit.
	Schede tecniche "bruciatore forno essiccatore" P.E. 3
	Scheda tecnica "bruciatore a gasolio" caldaia
	Schede tecniche cisterne deposito olio combustibile, bitume e serbatoio gasolio
	Planimetria stabilimento con ubicazione P.E.
Integr. del 31.03.2017 - Planimetria gestione acque.pdf	Schede tecniche punti di emissione
Integr. del 31.03.2017 - Planimetria gestione acque.pdf	Planimetria
Quadro riassuntivo emissioni.pdf	Quadro riassuntivo delle emissioni

Si invita a trasmettere a questo Ufficio e al DTA, copia del provvedimento che sarà rilasciato.

**A chi ricorrere:**

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge Regionale 30 Aprile 1991 n. 10, è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Presidente della Regione Sicilia rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Catania, 26 MAG. 2017

L'Istruttore Direttivo  
Alberto Allegra

Il Funzionario Direttivo  
Agata Di Stefano



Il Dirigente  
Giuseppe Filetti

Area 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente

U.O.B. A.2.6 Ufficio Territoriale di Catania

Dirigente: Dr. Geologo Giuseppe Filetti

Responsabile del procedimento - Funzionario Direttivo: Agata Di Stefano e-mail: (agata.distefano@regione.sicilia.it)

Istruttore Direttivo: Alberto Allegra e-mail: (alberto.allegra@regione.sicilia.it)

ALL. 4



Trasmessa a mezzo PEC

Alla Città Metropolitana di Messina  
Ufficio VI Direzione Ambiente  
Via Lucania, n. 20  
98124 MESSINA  
[protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it)

e, p.c.

Alla ST1 - Controlli ambientali  
ARPA Sicilia  
Via S. Lorenzo 312/G  
90146 PALERMO

Oggetto: Comune di San Filippo del Mela – Ditta Venumer s.r.l.  
Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale.

In riferimento all'oggetto si trasmette il parere di competenza redatto da questa Struttura Territoriale.

Messina, 01.06.2017

Il Direttore della Struttura Territoriale  
Dr. Antonino Marchese



In riferimento:

alla documentazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione trasmessa via PEC dal SUAP del Comune di San Filippo del Mela in data 07.01.2016, acquisita al prot. ARPA n. 631 del 07.01.2016,

alla Conferenza dei Servizi istruttoria convocata dall'Ufficio AUA della Città Metropolitana di Messina - VI Direzione Ambiente con nota prot. n. 5744/2016 del 19.02.2016, ns. prot. n. 10719 del 22.02.2016, per il giorno 31.03.2016, nel corso della quale sono state esposte valutazioni di ordine tecnico per le quali si è ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa,

alle integrazioni trasmesse a mezzo PEC dal SUAP del Comune di San Filippo del Mela in data 03.05.2016, acquisite al prot. ARPA Sicilia n. 27175 del 03.05.2016,

alle integrazioni trasmesse a mezzo PEC dal SUAP del Comune di San Filippo del Mela in data 03.02.2017 in riscontro alle richieste formulate in Conferenza dei Servizi del 31.03.2016, ed acquisite al prot. ARPA Sicilia n. 6608 del 03.02.2017,

alle integrazioni trasmesse a mezzo PEC dal SUAP del Comune di San Filippo del Mela in data 29.03.2017 ed acquisite al prot. ARPA Sicilia n. 19697 del 30.03.2017,

inteso che la valutazione degli elaborati tecnici eseguita da questa S.T. di ARPA Sicilia si riferisce precipuamente alle emissioni ed immissioni in atmosfera,

fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti ed Organismi al rilascio di ogni ulteriore eventuale autorizzazione, prescrizione, concessione, nulla osta o quant'altro necessario per il caso di specie, nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili,

fermo restando che per quant'altro non specificato o riportato deve farsi riferimento alle vigenti norme di cui alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. nonché ad ogni altra normativa vigente in materia di tutela ambientale nel territorio regionale,

la scrivente, per gli aspetti di propria competenza ed in relazione agli elaborati progettuali pervenuti, visionati ed esaminati, tenuto conto che la nuova autorizzazione sarà concessa per l'intero stabilimento, esprime **parere favorevole con prescrizioni** al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di funzionamento degli impianti dichiarate a progetto dall'Azienda, con il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera convogliate e diffuse e delle prescrizioni di seguito indicate, in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e dai D.A. n. 175/GAB e 176/GAB del 09.08.2007.

**Premessa:** le emissioni in atmosfera per le quali viene richiesta l'autorizzazione derivano dalle attività di produzione di conglomerati cementizi e conglomerati bituminosi svolte presso lo stabilimento sito nel Comune San Filippo del Mela, in c.da Padura.

In ordine a quanto riportato negli elaborati tecnici allegati all'istanza, le emissioni oggetto della richiesta di autorizzazione in argomento sono relative:

- alle emissioni di polveri derivanti dalle operazioni di stoccaggio del cemento in sili a servizio della produzione del conglomerato cementizio (punti precedentemente autorizzati con le sigle E2 - A.A. n. 144 del 19.05.1999 - ed E4 - A.A. n. 04/2006 del 14.02.2006), sottoposte a trattamento di filtrazione con filtro a maniche,
- alle emissioni di polveri ed altre sostanze derivanti dall'attività di essiccazione inerti e miscelazione con il bitume a servizio della produzione del conglomerato bituminoso (punto precedentemente autorizzato con la sigla E3 - D.R.S. n. 238 del 26.02.2003), anch'esse sottoposte a filtrazione con filtro a maniche.

**Emissioni convogliate:** da quanto relazionato dall'Azienda, al punto di emissione E3 sono convogliate le emissioni provenienti da entrambe le fasi di essiccazione degli inerti e di miscelazione di inerti e bitume, in accordo all'orientamento diffuso, contemplato anche dall'allegato I, parte III, punto 12 alla parte V del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., che prevede il **convogliamento** anche **delle emissioni provenienti dalla miscelazione** delle materie prime nello stesso camino. Le emissioni provenienti dal forno attraversano un filtro a maniche deputato all'abbattimento del materiale particolato.

I valori limite di legge previsti dall'allegato I, parte III, punto 12 alla parte V del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., titolato "*Impianti per la produzione o la fusione di miscele composte da bitumi o da catrami e prodotti minerali, compresi gli impianti per la preparazione di materiali da costruzione stradali a base di bitume e gli impianti per la produzione di pietrisco di catrame*" prevedono il monitoraggio degli inquinanti **polveri e ossidi di zolfo**.

Le emissioni di **CO** possono diventare significative in condizioni di combustione incompleta rispetto al rapporto stechiometrico e sono funzione di diverse variabili quali il tipo di combustibile utilizzato, il quantitativo di materiali caricati nel forno e la temperatura di processo. Pertanto si raccomanda all'Azienda di ottimizzare i parametri di combustione a garanzia del contenimento emissivo.

Riguardo alle emissioni di **S.O.V.** è noto che i fumi ed i vapori del bitume sono prevalentemente costituiti da composti organici, alifatici, aromatici ed eterociclici altamente volatili, la cui elevata tensione di vapore determina un loro facile passaggio alla fase di vapore; ancor più queste sostanze sono caratterizzate da un potenziale odorigeno elevato, in particolar modo i composti in cui sono presenti atomi di zolfo. Inoltre la tipologia di abbattimento degli inquinanti adottata comunemente su tali impianti, come anche nel caso di specie, ovvero le maniche in filtro di tessuto, non ha specifica efficacia per l'abbattimento di tali composti. Per le suddette motivazioni si valuta opportuna la misurazione di tali inquinanti in emissione.

In relazione alle emissioni di **I.P.A.** gli studi di settore evidenziano come il contenuto di tali inquinanti nelle tipologie di bitume comunemente utilizzate in impianti quali quello in argomento sia paragonabile ai valori riscontrabili in ambiente urbano e comunque inferiore al limite di  $0,1 \text{ mg/Nm}^3$  previsto dall'Allegato I, Parte II, par. 1.1 - Tab. 1, Classe I di cui alla Parte V del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Per questo parametro si propone una misura *una tantum*, in occasione del primo autocontrollo dall'entrata in vigore del provvedimento autorizzativo ed in condizioni di utilizzo del cd. fresato. Se le risultanze analitiche dovessero dimostrare la conformità del valore di tale parametro al valore limite sopra indicato, l'Azienda potrà essere dispensata da ulteriori verifiche sugli IPA, finché non intervengano variazioni all'impianto o al ciclo produttivo che possano comportare modifiche sostanziali qualitative delle emissioni.

Discorso analogo può essere previsto dall'A.C. per i metalli pesanti **Nichel** e **Vanadio**, che numerosi studi di settore annoverano tra i principali inquinanti presenti nei bitumi, con concentrazioni fortemente variabili e funzione della sua natura e provenienza. Anche per tali parametri sarebbe quindi utile prevedere una misurazione *una tantum* in occasione del primo autocontrollo dall'entrata in vigore del provvedimento di autorizzazione ed in condizioni di utilizzo del cd. fresato, anche allo scopo di avere una correlazione tra le concentrazioni in ingresso ed in uscita al ciclo di processo.

Infine, poiché l'entità delle emissioni da tali impianti varia significativamente nell'intervallo di temperatura  $160^\circ\text{C} + 250^\circ\text{C}$ , con una proporzionalità diretta tra l'aumento di temperatura e il volume di fumi di bitume sviluppati, si richiede che la temperatura di processo sia mantenuta il più prossima possibile all'estremo inferiore dell'intervallo indicato, ossia  $T \leq 160^\circ\text{C}$ .

Pertanto, anche in considerazione dei risultati analitici fin qui pervenuti a questa S.T. in regime di autocontrollo, fatta salva ogni altra valutazione da parte dell'A.C., si propone di adottare i valori limite di emissione di seguito indicati in tabella con il pertinente riferimento normativo.

Punto di emissione	Provenienza	Inquinanti	VLE (mg/Nm <sup>3</sup> )
E3	Uscita filtro a maniche gas esausti forno essiccatore inerti e vapori mescolatore	Polveri <sup>1,6</sup>	20
		Ossidi di zolfo <sup>1,6</sup>	1700
		COV NM (come C.O.T.) <sup>2,6,7</sup>	In funzione delle classi e delle soglie di rilevanza
		IPA <sup>3,6,7,8</sup>	0,1
		Σ (Nickel + Vanadio) <sup>4,6,7,8</sup>	5
E2, E4	Uscita filtro a maniche silo cemento	Polveri totali <sup>5</sup>	40

<sup>1</sup> Allegato I, parte III, punto 12 – parte V del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

<sup>2</sup> Allegato I, parte II, punto 4, tab. D – parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

<sup>3</sup> Allegato I, parte II, punto 1.1, tab. A1 – parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

<sup>4</sup> Allegato I, parte II, punto 2, tab. B – parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

<sup>5</sup> D.ARTA n.176/GAB del 09.08.2007, art.2, comma 1, lettera b con soglia di rilevanza 0,1 kg/h;

<sup>6</sup> I valori si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%;

<sup>7</sup> Allegato I, parte I, punto 3 – parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Nei casi in cui le parti II e III stabiliscano soglie di rilevanza delle emissioni, i valori di emissione devono essere rispettati solo se tali soglie sono raggiunte o superate;

<sup>8</sup> Parametri da misurare "una tantum".

In merito alle verifiche analitiche in regime di autocontrollo a carico del Gestore si propone la frequenza annuale, dandone congruo preavviso alle Autorità competenti per il controllo, sulla base dei metodi analitici di riferimento o di dimostrata equivalenza. I metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla vigente normativa tecnica di settore. I certificati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i contenuti minimi di cui al D.A. n. 31/17 del 25.01.1999 ed essere trasmessi alle Autorità competenti per il controllo entro 60 giorni dalla data di esecuzione.

**Impianti di abbattimento:** dal punto di vista qualitativo i sistemi di abbattimento scelti, anche alla luce delle "migliori tecnologie disponibili", risultano essere compatibili per tipologia con la natura degli effluenti da trattare, pertanto idonei. Resta da valutare, a seguito del monitoraggio "una tantum" delle sostanze organiche indicate al precedente paragrafo, l'opportunità, da parte dell'A.C., di imporre l'adozione di idoneo sistema di abbattimento.

Gli impianti di abbattimento degli inquinanti dovranno essere sottoposti a manutenzione ai fini di garantirne la perfetta efficienza, secondo le indicazioni del fornitore ed in accordo alle condizioni di utilizzo. Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva e reso sempre disponibile alla consultazione da parte delle Autorità preposte al controllo, riportando la data, il tipo di intervento con descrizione sintetica e l'operatore che ha svolto l'attività.

Nel caso in cui si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, il Gestore dovrà arrestare le attività sorgenti delle emissioni ad essi convogliate, dandone comunicazione agli enti competenti per il controllo entro il giorno successivo. Gli impianti produttivi potranno essere riavviati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. Di tali interventi si dovrà dare evidenza nell'apposito Registro.

**Serbatoi stoccaggio bitume e combustibili:** la gestione dei serbatoi fuori terra dovrà essere condotta in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, utilizzando ogni accorgimento opportuno per evitare fenomeni di contaminazione del suolo, di inquinamento atmosferico e molestie olfattive. I serbatoi dovranno essere dotati di bacino di contenimento (senza collegamenti diretti con la fognatura o altri impianti) di serrande o sistemi di chiusura automatici per intercettare immediatamente eventuali sversamenti. Gli sfiati delle cisterne dovranno essere convogliati in un sifone ad acqua o, in caso di emissioni odorigene significative, in un filtro a carboni attivi.

**Emissioni diffuse:** in merito allo svolgimento di ogni attività dalla quale possano originarsi emissioni diffuse di polveri, gas, vapori, aerosol, quanto più se possibile causa di fastidio o nocimento a recettori prossimi all'opificio, le stesse attività andranno condotte nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti comunali e di igiene, nonché di quanto previsto dall'allegato V alla parte V del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., fatte salve specifiche e motivate prescrizioni nonché eventuali provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte dell'autorità sanitaria. Il Gestore dovrà relazionare con cadenza annuale sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri e sull'attività di manutenzione degli impianti di abbattimento al fine di garantirne l'efficacia, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.A. n. 175/GAB del 09.08.2007.

La relazione, trasmessa annualmente agli enti competenti per il controllo, dovrà altresì contenere le seguenti informazioni:

- ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi;
- quantitativi di materiali di recupero ricevuti e trattati, comprovabile a mezzo documentazione (fatture, bolle, DDT, ecc.) opportunamente custodita;
- modalità di gestione e quantità (volume) dei fanghi generati dalla raccolta delle acque prodotte dall'utilizzo del sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse;
- eventuale consumo idrico (volume) e modalità di approvvigionamento;

Ancora, l'Azienda dovrà:

- provvedere a mantenere correttamente funzionante il sistema di nebulizzazione d'acqua per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, nonché il sistema di raccolta delle acque convogliate dalla pavimentazione;
- predisporre un efficace sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dal sito comprensivo di una griglia per la raccolta in modo da evitare che le ruote stesse entrino a contatto con i fanghi;
- provvedere alla bagnatura dei cumuli di materiale presenti sul sito, nonché delle superfici non asfaltate percorse dai vari mezzi utilizzati;
- custodire le certificazioni analitiche di caratterizzazione del rifiuto e dei test di cessione eseguiti, in modo che siano disponibili alla consultazione e valutazione da parte degli organi di controllo.

**PRESCRIZIONI GENERALI**

**Caratteristiche strutturali e tecniche dei punti di emissione e di prelievo:** Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata in autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici presentati, riportando anche il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo.

I condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazioni delle emissioni periodiche manuali o automatiche dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma tecnica UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013.

L'accesso alle postazioni di prelievo e lo stazionamento di persone ed apparecchiature in quota deve avvenire in sicurezza, in accordo alla vigente normativa di settore. Presso i punti di misurazione dovranno essere disponibile i servizi ausiliari utili all'esecuzione delle misure.


Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'Azienda potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con questa S.T. di ARPA Sicilia. Nel caso in cui qualunque norma tecnica indicata nel presente parere o in autorizzazione o comunque pertinente sia modificata o integrata, l'Azienda dovrà recepire quanto modificato o implementato. In caso di abrogazione si intende traslato il rispetto delle condizioni alla norma tecnica successiva emanata dagli organismi nazionali di normazione riconosciuti in sostituzione della precedente.

**Gestione delle acque di dilavamento piazzali e di prima pioggia:** per la valutazione degli aspetti incrementi la gestione delle acque meteoriche e di dilavamento delle superfici "scolanti", si è presa visione dei sistemi adottati dall'Azienda per la raccolta, il convogliamento, il trattamento e lo stoccaggio delle stesse, valutandone la congruità con la tipologia di ciclo produttivo. Inoltre il dimensionamento delle vasche di stoccaggio delle acque depurate in dotazione all'impianto, appare sufficiente a garantire la raccolta di volumi di acque compatibili con eventi piovosi anche di entità significativa. Ad ogni modo, si rimanda alla valutazione dell'A.C. la disciplina e regolamentazione di tali aspetti.


La presente si trasmette per quanto di competenza.

Messina, 01.06.2017

Il C.T.P.E. Chimico  
Dott. Francesco Barilaro



Il Chimico Dirigente IPAS  
Dott.ssa Daniela Riolo



Il Responsabile dell'U.O.  
Dott. Giovanni Patto

